



Università degli Studi di Messina Relazione istruttoria per il Senato Accademico

OGGETTO: Modifica “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo”.

Premesso che:

- il “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo” vigente, emanato con D.R. n.1520 del 3 luglio 2020, disciplina le procedure relative all’autorizzazione per i docenti e i ricercatori dell’Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311;
- l’art. 19, comma 1-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ha abrogato il predetto art. 7;

Considerato che:

- risulta ancora in vigore l’art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592, che così recita: “*I professori hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’università o istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal Rettore o Direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d’ufficio*”;
- il predetto art. 86, pertanto, contiene una norma sostanzialmente identica a quella abrogata e perfettamente in linea con le disposizioni del vigente regolamento che prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Rettore “*previo parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore e ricercatore e sentito il Senato Accademico*”;
- che il predetto art. 86 non può ritenersi tacitamente abrogato dall’art. 19 del decreto-legge n.76/2019, in quanto l’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (Preleggi) prevede che l’abrogazione tacita abbia luogo “*per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore*” e che, nel caso di specie, non si tratta né di una nuova disposizione che regola l’intera materia né di una situazione di contrasto tra la nuova disposizione e la precedente, contenendo l’art. 19 una norma di abrogazione *tout court* del predetto art. 7, senza alcun contenuto di diritto positivo incompatibile o discordante;
- risulta, quindi, opportuno modificare, all’art. 1 “Ambito di applicazione”, la fonte normativa di riferimento del “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo”, sostituendo l’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311, con l’art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la modificazione del *“Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo”*, il cui testo aggiornato è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato: “Regolamento per l’autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell’Ateneo”

Il Responsabile della struttura proponente
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno